



Bollettino
Anno III - n. 8

Agosto 2008

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Bollettino
Anno III - n. 8

Agosto 2008

Settembre 2008

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

ISVAP

via del Quirinale, 21 • 00187 Roma

tel +39 06 421331 • fax +39 06 42133206

www.isvap.it

Indice

1.	ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP	1
1.1	REGOLAMENTI ISVAP	3
	Regolamento n. 26 del 4 agosto 2008 Regolamento concernente le partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VII (assetti proprietari e gruppo assicurativo), capo III (partecipazioni delle imprese di assicurazione e riassicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.	5
1.2	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	21
	Provvedimento n. 2618 del 6 agosto 2008 Autorizzazione alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. ad assumere, per il tramite di Em.Ro. Popolare S.p.A., entrambe con sede in Modena, la partecipazione di controllo in Arca Vita S.p.A., con sede in Verona, e nelle sue controllate Arca Assicurazioni S.p.A. ed ISI Insurance S.p.A., entrambe con sede in Verona.	23
	Provvedimento n. 2619 del 6 agosto 2008 Autorizzazione a Credemassicurazioni s.p.a., con sede in Reggio Emilia, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 16 - Perdite pecuniarie di vario genere di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.	25
	Provvedimento n. 2623 dell' 11 agosto 2008 Fusione per incorporazione di Sasa Assicurazioni Riassicurazioni s.p.a. e di Sasa Vita s.p.a., con sede in Trieste, in Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.	27
1.2.1	PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79, COMMA 3, DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209	29
	Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Sammartini S.à.r.l., Paisiello S.à.r.l., Famillio Broker de Asigurare Resigurare S.r.l., Famillio Broker de Pensii Private S.r.l. e Famillio Home Finance Broker de Credite S.r.l.	29
	Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Generali Vermögensberatung GmbH	29
	Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Promedis Sp.z.o.o. e Genxcis GmbH	29
2.	ASSETTI PROPRIETARI	31
2.1	ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 – AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (AGOSTO 2008)	33
3.	PARTECIPAZIONI	35
3.1	PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL'ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174. (AGOSTO 2008)	37

4.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	39
4.1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE.....	41
5.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	61
6.	PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90).....	65
	Parere del 6 agosto 2008 Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo della società Chiara Vita S.p.A. da parte di Helvetia Europe S.A.....	67
	Parere del 7 agosto 2008 Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del ramo d'azienda costituito da (OMISSIS) di proprietà di Unicredit Italiano S.p.A. da parte della Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.	70
	Parere del 7 agosto 2008 Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del ramo d'azienda costituito da (OMISSIS) sportelli di proprietà di Unicredit S.p.A. da parte della Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop.	75
	Parere del 7 agosto 2008 Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del ramo d'azienda costituito da (OMISSIS) sportelli di proprietà di Unicredit S.p.A. da parte di Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia.....	81
	Parere del 29 agosto 2008 Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del ramo d'azienda costituito da 50 agenzie e dalle pertinenze allo stesso riconducibili di proprietà di UBI Assicurazioni S.p.A., da parte di TUA Assicurazioni S.p.A. o, in subordine, da parte della capogruppo Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.....	86
7.	ALTRE NOTIZIE.....	91
7.1	MODIFICHE STATUTARIE	93
	Aumento del capitale sociale di Progress Assicurazioni S.p.A., con sede in Palermo	93
	Aumento del capitale sociale di Cattolica Previdenza in Azienda S.p.A., con sede in Milano .	93
	Aumento del capitale sociale di Vittoria Assicurazioni Società per Azioni, con sede in Milano	93
	Aumento del capitale sociale di ISI Insurance S.p.A., con sede in Verona	94
7.2	ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA.....	95
7.3	TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA	96
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.....	96

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP

1.1 REGOLAMENTI ISVAP

Regolamento n. 26 del 4 agosto 2008

Regolamento concernente le partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VII (assetti proprietari e gruppo assicurativo), capo III (partecipazioni delle imprese di assicurazione e riassicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

- Art.1 (Fonti normative)
- Art.2 (Definizioni)
- Art.3 (Ambito di applicazione)
- Art.4 (Principi generali)
- Art.5 (Vigilanza e poteri dell'ISVAP)
- Art.6 (Separazione tra proprietà e diritto di voto)
- Art.7 (Partecipazioni consistenti)

TITOLO II

**Disposizioni applicabili alle imprese di assicurazione
e di riassicurazione italiane**

CAPO I - Disciplina autorizzativa

- Art.8 (Fattispecie da autorizzare)
- Art.9 (Istanza di autorizzazione)
- Art.10 (Criteri per l'autorizzazione)
- Art.11 (Attività istruttoria)

Art.12 (Conclusione del procedimento)
Art.13 (Obblighi di informativa all'ISVAP)

CAPO II - Obblighi di comunicazione preventiva

Art.14 (Fattispecie da comunicare preventivamente)
Art.15 (Contenuto della comunicazione)
Art.16 (Obblighi di informativa all'ISVAP)

CAPO III - Obblighi di comunicazione successiva

Art.17 (Comunicazioni successive)
Art.18 (Modalità e termini per l'invio delle comunicazioni successive)

TITOLO III

Disposizioni applicabili alle imprese di partecipazione assicurativa ed alle imprese capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa

CAPO I - Obblighi di comunicazione preventiva

Art.19 (Fattispecie da comunicare preventivamente)
Art.20 (Contenuto della comunicazione)
Art.21 (Obblighi di informativa all'ISVAP)

CAPO II - Obblighi di comunicazione successiva

Art.22 (Comunicazioni successive)
Art.23 (Modalità e termini per l'invio delle comunicazioni successive)

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art.24 (Abrogazioni)
Art.25 (Pubblicazione)
Art.26 (Entrata in vigore)

Elenco degli allegati

Allegato 1	Documentazione da allegare all'istanza per l'assunzione del controllo
Allegato 2	Documentazione da allegare alla comunicazione preventiva per l'assunzione di partecipazioni consistenti
Allegato 3	Elenco delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute al trimestre
Allegato 4	Documentazione da allegare alla comunicazione preventiva per l'assunzione di partecipazioni di controllo o consistenti da parte di imprese di partecipazione assicurativa o di capogruppo del conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa
Allegato 5	Elenco delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute al trimestre da parte di imprese di partecipazione assicurativa o di capogruppo del conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 80, comma 3, 190, comma 1 e 191, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) “controllo”: i rapporti, partecipativi e non partecipativi, che danno luogo alle ipotesi di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- b) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
- c) “gruppo assicurativo”: il gruppo di società di cui all’articolo 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;
- d) “impresa capogruppo del conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa”: la società di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 a capo di un conglomerato finanziario per il quale l’ISVAP è stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto;
- e) “impresa di assicurazione italiana”: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- f) “impresa di riassicurazione”: la società autorizzata all’esercizio della sola riassicurazione, diversa da un’impresa di assicurazione o da un’impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell’accettare rischi ceduti da un’impresa di assicurazione, da un’impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da altre imprese di riassicurazione;
- g) “impresa di riassicurazione italiana”: l’impresa di riassicurazione con sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;
- h) “impresa di partecipazione assicurativa”: la società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell’assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione

extracomunitarie, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. Ai fini della sussistenza della condizione del controllo principale di imprese di assicurazione, di imprese di assicurazione extracomunitarie e di imprese di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 concernente la verifica della solvibilità corretta di cui al Titolo XV, Capo IV del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

- i) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
- j) "partecipazioni consistenti": le partecipazioni di cui all'articolo 7 individuate dall'ISVAP sulla base dei criteri previsti all'articolo 80 del decreto;
- k) "patrimonio libero": la parte degli attivi dell'impresa non destinata a copertura delle riserve tecniche;
- l) "patrimonio non libero": gli attivi dell'impresa destinati a copertura delle riserve tecniche secondo quanto risulta dal relativo registro di cui all'articolo 42 del decreto;
- m) "stretti legami": il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
 - 1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72 del decreto;
 - 2) una partecipazione almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;
 - 3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
 - 4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane;
 - b) alle imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia ed alle imprese capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa

che assumono o intendono assumere partecipazioni, anche per il tramite di società controllata, fiduciaria o per interposta persona in altre società, ivi compresa la sottoscrizione di partecipazioni in sede di costituzione o di aumento di capitale.

Art. 4

(Principi generali)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), anche tenuto conto delle partecipazioni già detenute, possono assumere partecipazioni di controllo o consistenti soltanto se dall'investimento non deriva pericolo per la stabilità dell'impresa, avuto riguardo in particolare alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio dell'impresa, all'esigenza di diversificazione e dispersione degli investimenti tale da garantire un adeguato livello di sicurezza, qualità, liquidità e redditività degli stessi.
2. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), monitorano gli investimenti in partecipazioni effettuati per verificare nel continuo la sussistenza delle condizioni per la detenzione delle partecipazioni stesse ed i rischi sulla stabilità dell'impresa.
3. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nell'assumere partecipazioni di controllo o consistenti valutano gli effetti dell'assunzione di partecipazioni sulla propria stabilità con particolare riferimento alle verifiche di solvibilità previste dal Titolo XV del decreto e relative disposizioni attuative e di adeguatezza patrimoniale previste dal decreto legislativo 142 del 30 maggio 2005 e relative disposizioni attuative. La valutazione è effettuata tenendo anche conto delle partecipazioni già detenute, avuto riguardo in particolare alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società partecipata ed alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio dell'impresa.

Art. 5

(Vigilanza e poteri dell'ISVAP)

1. L'ISVAP esercita poteri di vigilanza prudenziale sull'assunzione e sulla detenzione di partecipazioni da parte delle imprese di cui all'articolo 3 avendo riguardo, in particolare, alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società partecipata, all'influenza di tali operazioni sulla struttura patrimoniale dell'impresa, siano esse effettuate con patrimonio libero o con patrimonio non libero, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero dell'impresa ed ai correlati rischi sulla stabilità dell'impresa, nonché sul rispetto delle norme in materia di verifiche di solvibilità e di adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Qualora dalla detenzione della partecipazione possa derivare un pericolo per la stabilità dell'impresa di cui all'articolo 3, l'ISVAP ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine congruo.

3. Nel caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 81, commi 3 e 4, del decreto.

Art. 6

(Separazione tra proprietà e diritto di voto)

1. Le imprese, nel caso di separazione tra proprietà delle partecipazioni ed esercizio dei diritti ad esse connessi, sono tenute agli obblighi del presente Regolamento sia nel caso in cui siano titolari del diritto di voto, sia in quello in cui siano titolari delle partecipazioni.

Art. 7

(Partecipazioni consistenti)

1. Ai fini del presente Regolamento, le partecipazioni sono considerate consistenti quando, da sole o unitamente ad altre già detenute, direttamente o indirettamente, dall'impresa partecipante risultano pari o superiori al cinque per cento del capitale sociale della società partecipata oppure al cinque per cento del Patrimonio Netto dell'impresa partecipante, come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Nel caso di partecipazione detenuta tramite società controllata, il valore della partecipazione da riportare al Patrimonio Netto dell'impresa partecipante è ponderato per l'interessenza complessiva del partecipante indiretto nel partecipante diretto; per le imprese partecipanti che redigono un bilancio consolidato, il valore della partecipazione si rapporta al patrimonio netto di pertinenza del gruppo, come risultante dall'ultimo bilancio consolidato approvato.
2. Sono in ogni caso considerate partecipazioni consistenti le partecipazioni che consentono l'esercizio di un'influenza notevole sull'impresa partecipata.

TITOLO II

Disposizioni applicabili alle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane

Capo I

Disciplina autorizzativa

Art. 8

(Fattispecie da autorizzare)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) che intendono acquisire il controllo di altre società sono tenute a chiedere la preventiva autorizzazione dell'ISVAP, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

2. Nel caso in cui la partecipazione di controllo di cui al comma 1 sia acquisita tramite una società controllata che sia anche essa sottoposta ai medesimi obblighi di cui al presente Regolamento, può essere inviata all'ISVAP un'unica richiesta di autorizzazione preventiva secondo le modalità di cui all'articolo 9.
3. L'autorizzazione è richiesta anche per l'assunzione di un impegno irrevocabile all'acquisto del controllo di altre società, incluse la partecipazione ad asta, la promozione di offerte pubbliche di acquisto o di offerte pubbliche di scambio, il superamento della soglia che comporta l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.
4. L'autorizzazione è richiesta anche per l'assunzione del controllo di una società tramite la sottoscrizione di azioni connessa alla conversione delle obbligazioni o tramite l'esercizio dei diritti all'acquisto di azioni. Gli obblighi autorizzativi non riguardano invece le operazioni di sottoscrizione o acquisizione di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni nel capitale di altre imprese
5. Gli obblighi autorizzativi non riguardano l'assunzione del controllo di imprese di assicurazione e riassicurazione italiane, per le quali si applicano le disposizioni del Titolo VII, Capo I del decreto e relative disposizioni attuative.

Art. 9

(Istanza di autorizzazione)

1. L'istanza di autorizzazione all'assunzione di partecipazioni di controllo è trasmessa all'ISVAP una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti e prima del perfezionamento dell'operazione. Gli eventuali contratti o atti da cui deriva l'acquisizione di una partecipazione di controllo o l'assunzione dell'impegno all'acquisizione stessa prevedono che l'efficacia degli stessi sia subordinata al rilascio dell'autorizzazione dell'ISVAP.
2. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 è preceduta da un'informativa di sintesi in forma scritta che contiene gli elementi essenziali e gli obiettivi dell'operazione, da rendere all'ISVAP immediatamente, non appena assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti.
3. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 contiene gli elementi informativi e la documentazione elencati nell'Allegato 1.
4. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) che intendono acquisire una partecipazione di controllo, all'atto della istanza di autorizzazione, verificano il possesso delle condizioni previste dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo assicurativo. Tali verifiche sono effettuate ai fini dell'applicazione degli articoli 82 e seguenti del decreto.

Art. 10

(Criteri per l'autorizzazione)

1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono le condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa istante, avuto riguardo ai possibili effetti dell'operazione sulla stabilità, sull'efficienza e sulla protezione degli assicurati.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ISVAP:
 - a) tiene conto della natura dell'attività svolta e dell'andamento gestionale dalla società partecipata, dell'influenza dell'operazione sulla struttura patrimoniale dell'impresa partecipante e sul rischio di concentrazione degli investimenti, con riferimento agli effetti dell'operazione sia sul patrimonio libero che sul patrimonio non libero dell'impresa stessa;
 - b) tiene conto degli eventuali legami di qualsiasi natura, inclusi quelli familiari e associativi, tra l'impresa partecipante e le società di cui si intende acquisire il controllo e altri soggetti, anche non soci, e valuta ogni altro elemento idoneo ad incidere sulla sana e prudente gestione dell'impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nonché sull'esercizio di un'efficace azione di vigilanza;
 - c) tiene conto dell'esistenza di eventuali patti di sindacato di voto o comunque di accordi tra soci, anche in corso di stipulazione, che consentono all'impresa il controllo della maggioranza dei diritti di voto ovvero conferiscono il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o che comunque hanno per effetto l'esercizio concertato del diritto di voto nella società di cui si intende acquisire il controllo. A tal fine rilevano anche i sindacati di voto aventi ad oggetto azioni o quote di società che sono poste a qualsiasi livello della catena partecipativa di controllo dell'impresa in questione.

Art. 11

(Attività istruttoria)

1. L'ISVAP, ricevuta l'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 9 e verificata la completezza e la regolarità della stessa, comunica all'impresa istante l'avvio del procedimento, tempestivamente e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'Allegato 1, ovvero risulti irregolare, l'ISVAP ne dà comunicazione all'impresa tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità. In tali casi, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza.
3. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere all'impresa istante informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento, nonché l'assunzione di ogni ulteriore o più specifico impegno, anche in relazione a situazioni particolari che possano incidere sulla sana e prudente gestione dell'impresa acquirente.

In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'ISVAP comunica all'impresa la sospensione del termine.

4. Qualora, nelle ipotesi di cui all'articolo 204 del decreto, l'ISVAP consulti in via preliminare le Autorità competenti degli altri Stati membri, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data di acquisizione del parere delle Autorità consultate.
5. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere ad Autorità nazionali od estere elementi informativi, documentazione, valutazioni o pareri, in particolare quando il procedimento di autorizzazione include verifiche nei confronti di soggetti vigilati da tali Autorità. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data del ricevimento di quanto richiesto.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 l'ISVAP comunica all'impresa la sospensione e la riapertura del termine per provvedere.

Art. 12

(Conclusione del procedimento)

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il provvedimento di autorizzazione entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e sospensione di cui all'articolo 11, e trasmette il provvedimento all'impresa istante. Nel caso di cui all'articolo 8, comma 3, tale termine è ridotto a trenta giorni.
2. In caso di insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10, l'ISVAP, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica all'impresa interessata i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandola a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto.
3. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa interessata può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.
4. La comunicazione di cui al comma 2 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che riprende a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, o nel caso in cui permangono i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'ISVAP emana il provvedimento di rigetto definitivo dell'istanza e lo trasmette all'impresa istante, dando conto delle relative motivazioni.
6. Fatte salve le ipotesi di interruzione di cui all'articolo 11, comma 2, il procedimento si conclude entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione completa della documentazione.

Art. 13

(Obblighi d'informativa all'ISVAP)

1. Se l'operazione autorizzata non è realizzata entro il termine indicato nella istanza di autorizzazione, l'impresa informa tempestivamente l'ISVAP delle ragioni per le quali l'operazione non è stata realizzata e dell'intenzione o meno di portarla a compimento. L'ISVAP tiene conto di tale informativa al fine dell'eventuale esercizio dei poteri di sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, comma 7, del decreto e relative disposizioni di attuazione.
2. Ogni atto e fatto che modifica le informazioni rese ai fini dell'autorizzazione, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione assunta sono tempestivamente comunicati all'ISVAP. A tal fine le imprese sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 2.

Capo II

Obblighi di comunicazione preventiva

Art. 14

(Fattispecie da comunicare preventivamente)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), che intendono assumere partecipazioni consistenti in altre società inviano all'ISVAP un'informativa in forma scritta in merito agli elementi essenziali ed agli obiettivi dell'operazione una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti e prima del perfezionamento dell'operazione.
2. Nel caso in cui la partecipazione consistente sia acquisita tramite una società controllata che sia anche essa sottoposta ai medesimi obblighi di cui al presente Regolamento, può essere inviata all'ISVAP un'unica comunicazione.
3. Gli obblighi di comunicazione preventiva non riguardano l'assunzione di partecipazioni consistenti in imprese di assicurazione e riassicurazione italiane per le quali ricorrano i presupposti per l'applicazione delle disposizioni del Titolo VII, Capo I, del decreto e relative disposizioni di attuazione.

Art. 15

(Contenuto della comunicazione)

1. La comunicazione di cui all'articolo 14 contiene gli elementi informativi e la documentazione elencati nell'Allegato 2.

Art. 16

(Obblighi d'informativa all'ISVAP)

1. Se l'operazione comunicata preventivamente ai sensi dell'articolo 14 non è realizzata entro il termine indicato nella comunicazione, l'impresa informa tempestivamente l'ISVAP delle ragioni per le quali l'operazione non è stata realizzata e dell'intenzione o meno di portarla a compimento.
2. Ogni atto e fatto che modifichi le informazioni rese ai fini della comunicazione, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione consistente assunta sono tempestivamente comunicati all'ISVAP. A tal fine le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 2.

Capo III

Obblighi di comunicazione successiva

Art. 17

(Comunicazioni successive)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), comunicano trimestralmente all'ISVAP l'elenco delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute, con distinta indicazione della parte assegnata a copertura delle riserve tecniche e di quella detenuta con patrimonio libero.
2. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ove si verifichi una riduzione del patrimonio libero di entità tale da non consentire la detenzione delle partecipazioni di controllo o consistenti, danno immediata comunicazione all'ISVAP di tale circostanza unitamente all'indicazione delle azioni che intendono porre in essere al fine di ripristinare le condizioni per ottemperare alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 18

(Modalità e termini per l'invio delle comunicazioni successive)

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, sono effettuate entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare utilizzando lo schema di cui all'Allegato 3.

TITOLO III

Disposizioni applicabili alle imprese di partecipazione assicurativa ed alle imprese capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa

Capo I

Obblighi di comunicazione preventiva

Art. 19

(Fattispecie da comunicare preventivamente)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che intendono assumere partecipazioni di controllo o consistenti in altre società inviano all'ISVAP un'informativa in forma scritta in merito agli elementi essenziali ed agli obiettivi dell'operazione, una volta assunta la relativa decisione da parte degli organi aziendali competenti e prima del perfezionamento dell'operazione.
2. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), non sono tenute alla comunicazione di cui al comma 1, qualora si tratti dell'assunzione di una partecipazione già soggetta agli obblighi di cui al Titolo II, Capi I o II.
3. Gli obblighi di comunicazione preventiva non riguardano l'assunzione di partecipazioni di controllo o consistenti in imprese di assicurazione e riassicurazione italiane per le quali ricorrano i presupposti per l'applicazione delle disposizioni del Titolo VII, Capo I, del decreto e relative disposizioni di attuazione.

Art. 20

(Contenuto della comunicazione)

1. La comunicazione di cui all'articolo 19 contiene gli elementi informativi e la documentazione elencati nell'Allegato 4.

Art. 21

(Obblighi d'informativa all'ISVAP)

1. Se l'operazione comunicata preventivamente ai sensi dell'articolo 19 non è realizzata entro il termine indicato nella comunicazione, l'impresa informa tempestivamente l'ISVAP delle ragioni per le quali l'operazione non è stata realizzata e dell'intenzione o meno di portarla a compimento.
2. Ogni atto e fatto che modifica le informazioni rese ai fini della comunicazione, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione di controllo o consistente assunta sono tempestivamente comunicati all'ISVAP.

Capo II

Obblighi di comunicazione successiva

Art. 22

(Comunicazioni successive)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, comunicano trimestralmente all'ISVAP la situazione delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute.

Art. 23

(Modalità e termini per l'invio delle comunicazioni successive)

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 22 sono effettuate entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare utilizzando lo schema di cui all'Allegato 5.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 24

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate:

- la circolare ISVAP 21 febbraio 1991, n. 150;
- la circolare ISVAP 20 giugno 1995, n. 250.

Art. 25

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 26

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2009.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Gli allegati al presente regolamento sono disponibili sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo www.isvap.it nella sezione Normativa/Regolamenti

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 2618 del 6 agosto 2008

Autorizzazione alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. ad assumere, per il tramite di Em.Ro. Popolare S.p.A., entrambe con sede in Modena, la partecipazione di controllo in Arca Vita S.p.A., con sede in Verona, e nelle sue controllate Arca Assicurazioni S.p.A. ed ISI Insurance S.p.A., entrambe con sede in Verona.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private;

VISTA l'istanza pervenuta il 27 giugno 2008 con la quale la Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. ed Em.Ro. Popolare S.p.A., entrambe con sede in Modena, hanno chiesto l'autorizzazione ad assumere, rispettivamente in via indiretta e diretta, la partecipazione di controllo in Arca Vita S.p.A., con sede in Verona, e nelle sue controllate Arca Assicurazioni S.p.A. ed ISI Insurance S.p.A., entrambe con sede in Verona;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e successive disposizioni modificative ed integrative, determinati con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997 n. 186, nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 4 agosto 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop., con sede in Modena, è autorizzata ad assumere, per il tramite di Em.Ro. Popolare S.p.A., con sede in Modena, la partecipazione di controllo in Arca Vita S.p.A., con sede in Verona, e nelle controllate Arca Assicurazioni S.p.A. ed ISI Insurance S.p.A., entrambe con sede in Verona.

L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata al rilascio da parte di Banca d'Italia alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. e ad Em.Ro. Popolare S.p.A. dell'autorizzazione ad assumere la partecipazione di controllo in Arca Vita.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2619 del 6 agosto 2008

Autorizzazione a Credemassicurazioni S.p.A., con sede in Reggio Emilia, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 16 - Perdite pecuniarie di vario genere di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 recante le procedure di accesso all'attività assicurativa;

VISTO il provvedimento Isvap n. 894 del 22 giugno 1998 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciato a Credemassicurazioni S.p.A. con sede in Reggio Emilia, Via Mirabello 2;

VISTA l'istanza del 22 maggio 2008 con la quale Credemassicurazioni S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 16 - Perdite pecuniarie di vario genere di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza;

CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Credemassicurazioni S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate nell'art. 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 4 agosto 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Credemassicurazioni S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Mirabello 2, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 16 - Perdite pecuniarie di vario genere di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2623 dell' 11 agosto 2008

Fusione per incorporazione di Sasa Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. e di Sasa Vita S.p.A., con sede in Trieste, in Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni private;

VISTO il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante le procedure di autorizzazioni delle fusioni;

VISTI il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Milano Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano, via Senigallia, 18/2 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTI il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Sasa Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. con sede in Trieste, via Riva Tommaso Gulli, 12 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTI il decreto ministeriale 29 novembre 1996 ed i successivi provvedimenti autorizzativi rilasciati a Sasa Vita S.p.A., con sede in Trieste, via Tommaso Gulli, 12;

VISTA l'istanza del 30 aprile 2008, con cui le predette società hanno chiesto l'autorizzazione della fusione per incorporazione delle società Sasa Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. e Sasa Vita S.p.A., in Milano Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza;

ACCERTATO che la società incorporante Milano Assicurazioni S.p.A. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

CONSIDERATO che l'operazione di fusione e le modifiche apportate dalla società Milano Assicurazioni S.p.A. all'art. 6 (Capitale) dello statuto sociale non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa incorporante;

RILEVATO che l'operazione di fusione soddisfa le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 4 agosto 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Art. 1

E' autorizzata la fusione per incorporazione di Sasa Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. e Sasa Vita S.p.A., con sede in Trieste, in Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano

Art. 2

E' approvata la modifica dello statuto sociale della società incorporante relativa alla misura del capitale sociale, che tiene conto dell'aumento dello stesso a servizio della fusione e del conferimento delle partecipazioni Liguria Assicurazioni S.p.A. e Immobiliare Lombarda S.p.A..

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.2.1 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79, COMMA 3, DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Sammartini S.à.r.l., Paisiello S.à.r.l., Famillio Broker de Asigurare Resigurare S.r.l., Famillio Broker de Pensii Private S.r.l. e Famillio Home Finance Broker de Credite S.r.l..

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 15 luglio 2008 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo, per il tramite di Generali Real Estate Fund Sicav, in Sammartini S.à.r.l. e Paisiello S.à.r.l. e la partecipazione di controllo, per il tramite di Generali-Providencia Biztosító Rt., in Famillio Broker de Asigurare Resigurare S.r.l., Famillio Broker de Pensii Private S.r.l. e Famillio Home Finance Broker de Credite S.r.l..

* * * * *

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Generali Vermögensberatung GmbH

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 18 luglio 2008 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo, per il tramite di Generali Versicherung AG, in Generali Vermögensberatung GmbH.

* * * * *

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Promedis Sp.z.o.o. e Genxcis GmbH

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 8 agosto 2008 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo, per il tramite di Generali PPF Holding B.V., in Promedis Sp.z.o.o. e Genxcis GmbH.

* * * * *

2. ASSETTI PROPRIETARI

2.1 ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 – AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (AGOSTO 2008)

Nel prospetto sono riportati i trasferimenti di partecipazioni al capitale di imprese di assicurazione autorizzati dall'ISVAP ai sensi degli artt. 68 e 69 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209¹ e comunicati dai soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20², nel mese di agosto 2008.

Impresa di assicurazione	Azionista precedente	Azionista attuale	Gruppo precedente	Gruppo attuale
Ubi Ass.ni Vita	Ubi Partecipazioni Assicurative	Aviva Italia Holding s.p.a.	Ubi Banca	Aviva plc

¹ In via transitoria, in base alla Comunicazione interpretativa dell'Istituto del 30 marzo 2006, chiunque intende assumere, direttamente e/o indirettamente, una partecipazione che comporta il superamento delle soglie del 5%, del 10% ed, in ogni caso, del controllo del capitale di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, deve essere autorizzato preventivamente dall'ISVAP.

² Le comunicazioni successive relative all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione continuano ad essere disciplinate in via transitoria dall'art. 9 della legge 20/91, in attesa della completa attuazione della normativa prevista dagli artt. 68 e 69 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni).

3. PARTECIPAZIONI

3.1 PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5¹ DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL'ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174. (AGOSTO 2008)

Le imprese di assicurazione sono obbligate a comunicare all'ISVAP l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società qualora la partecipazione:

- da sola od unitamente ad altra già posseduta direttamente od indirettamente, comporti il controllo della società partecipata;
- assunta direttamente dall'impresa di assicurazione con impiego del patrimonio libero, da sola od unitamente ad altra già posseduta direttamente, superi i limiti del 5% del capitale sociale dell'impresa ovvero del capitale sociale della società partecipata o quando le variazioni in aumento di una partecipazione già comunicata comportino nuovamente il superamento dei predetti limiti.

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
485/2008	16/07/2008	Allianz s.p.a..	LA CENTRALE FINANZIARIA GENERALE S.P.A. sup al 5% del cap. soc. della partecipata
481/2008	25/06/2008	Assicurazioni Generali	GENERALI PARTECIPAZIONI S.P.A. assunzione del controllo
483/2008	04/07/2008	Aurora	ACACIA 2000 S.R.L. sup al 5% del cap. soc. della partecipata
482/2008	01/07/2008	Aviva Life	FRANCE TELECOM S.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
484/2008	11/07/2008	Aviva Life	DEUTSCHE TELEKOM A.G. sup. al 5% del cap. soc. della soc. assicurativa dichiarante
487/2008	23/07/2008	Fondiaria - Sai	INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.P.A. sup al 5% del cap. soc. della partecipata
479/2008	19/06/2008	Genertel	ALLIANZ SE variazione in aumento
480/2008	20/06/2008	Genertel	ALLIANZ SE variazione in aumento
486/2008	23/07/2008	Milano Assicurazioni	INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.P.A. sup al 5% del cap. soc. della partecipata

¹ Le comunicazioni relative all'assunzione di partecipazioni da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione continuano ad essere pubblicate in quanto disciplinate in via transitoria dall'art. 5 della legge 20/91, in attesa della completa attuazione della normativa prevista dagli artt. 79 e 80 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni).

4. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

5. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 204 del 9 agosto 2008	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva relativa alle fusioni delle società per azioni.
C 224 del 30 agosto 2008	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio.
C 224 del 30 agosto 2008	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (versione codificata).
C 224 del 30 agosto 2008	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei servizi assicurativi e finanziari.

6. PARERI RESI
ALL'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO
(ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)

Parere del 6 agosto 2008

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo della società Chiara Vita S.p.A. da parte di Helvetia Europe S.A.

Premessa

Si fa riferimento alla nota pervenuta a questa Autorità il giorno 16 luglio 2008, prot. n. 0036257, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in ordine all'acquisizione da parte della società lussemburghese Helvetia Europe S.A. (di seguito Helvetia Europe) del controllo esclusivo della società Chiara Vita S.p.A. (di seguito Chiara Vita), di proprietà integrale di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (di seguito Banco Desio).

L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di Helvetia Holding AG, per il tramite della controllata indiretta Helvetia Europe, della partecipazione di controllo nel capitale sociale (70%) di Chiara Vita (il restante 30% del capitale sociale è mantenuto da Banco Desio). L'acquisizione del controllo esclusivo di Chiara Vita da parte di Helvetia Europe rientra in un ampio Accordo quadro, stipulato in data (OMISSIS) tra Helvetia Europe e Banco Desio, che prevede l'instaurazione di un rapporto di collaborazione tra le due società nella distribuzione dei prodotti di Chiara Vita tramite la rete di sportelli bancari di Banco Desio.

Il contratto preliminare di compravendita, cui seguirà quello definitivo da stipularsi entro OMISSIS, prevede ulteriori patti collegati alla cessione, illustrati di seguito:

- OMISSIS
- OMISSIS.
- OMISSIS
- OMISSIS

A tale riguardo e per quanto strettamente di competenza, si precisa che in data 15 luglio 2008 Helvetia Europe, futura controllante diretta di diritto lussemburghese ed Helvetia Holding AG, futura controllante ultima, hanno presentato a quest'Autorità istanza di autorizzazione (ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) all'assunzione del controllo di Chiara Vita, il cui procedimento istruttorio è tuttora in corso. Si fa presente, inoltre, che ai fini dell'istruttoria è stata interessata anche l'Autorità di vigilanza elvetica FOPI (*Federal Office of Private Insurance*).

1. Soggetto acquirente

Il gruppo Helvetia, con a capo Helvetia Holding AG con sede in Svizzera, è un gruppo assicurativo attivo a livello internazionale in tutti i rami dell'attività assicurativa (danni e vita), nella riassicurazione e nella previdenza. Il gruppo opera in Europa centrale e meridionale attraverso rappresentanze e società controllate.

Helvetia Europe è una società anonima di diritto lussemburghese attiva in qualità di holding nella gestione delle partecipazioni societarie del gruppo Helvetia.

Il gruppo Helvetia opera in Italia nel mercato assicurativo attraverso:

- Helvetia Vita S.p.A., che è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, III, IV, V e VI;
- Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A – Rappresentanza generale per l'Italia, che è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9; 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e in quella riassicurativa negli stessi rami anche ad eccezione dei rami 15, 17 e 18;
- Padana Assicurazioni S.p.A.¹, che è autorizzata all'esercizio di tutti i rami danni. Con Provvedimento n. 2617 del 4 luglio 2008, quest'Autorità ha autorizzato Helvetia Holding AG ad assumere, per il tramite di Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft A.G., il controllo totalitario di Padana Assicurazioni S.p.A. All'attualità non risulta ancora pervenuta la comunicazione dell'avvenuto trasferimento delle azioni.

2. Soggetto ceduto

Chiara Vita, controllata integralmente da Banco Desio, è una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio nei rami vita I, III, IV, V e VI.

3. Definizione dei mercati interessati

I mercati della produzione interessati dall'operazione in parola sono quelli individuati dai singoli rami vita.

Dal punto di vista *geografico* il mercato della produzione è a carattere nazionale, mentre quello della distribuzione è locale (provinciale).

4. Mercato della produzione vita

A tutto il 2007, il gruppo Helvetia ha raccolto in Italia globalmente (vita e danni) premi per 328 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato dello 0,3%. Di questi, 82 milioni di euro circa sono imputabili alla gestione vita (quota di mercato vita 0,1%), i restanti 246 milioni di euro a quella danni (quota di mercato danni 0,6%).

Nel mercato vita, l'83% della produzione del gruppo Helvetia è rappresentato da polizze di ramo I (68 milioni di euro circa), l'11% da prodotti di ramo III, il 4,6% da quelli di ramo V,

¹ Parere Isvap del 18 giugno 2008, prot. n. 07-08-000157 in merito all'operazione di acquisizione del capitale sociale di Padana Assicurazioni S.p.A. da parte di Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG..

marginale la produzione negli altri rami. In tutti i rami la quota di mercato detenuta dal gruppo Helvetia è inferiore all'1%.

Nello stesso periodo, Chiara Vita ha raccolto in Italia premi nel mercato vita per 325 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato dello 0,5%. Il 73% della produzione attiene al ramo III (232 milioni di euro circa), il 28% circa al ramo I, del tutto marginale la raccolta negli altri rami. Le quote di mercato per ramo detenute da Chiara Vita sono inferiori all'1%.

5. Mercato della distribuzione vita

A tutto il quarto trimestre 2007, il gruppo Helvetia si è avvalso per la distribuzione dei propri prodotti vita principalmente del canale agenziale (OMISSIS), seguono il canale bancario (OMISSIS), i promotori finanziari (OMISSIS) ed i brokers (OMISSIS).

Chiara Vita, nello stesso periodo, si è avvalsa per la distribuzione integrale dei propri prodotti degli sportelli bancari di Banco Desio e di altri operatori bancari nazionali.

Per quanto attiene il mercato provinciale della distribuzione vita a tutto il 2007, il gruppo Helvetia ha fatto registrare quote di mercato (OMISSIS), con una punta massima dello (OMISSIS) a (OMISSIS). Nello stesso esercizio, la produzione di Chiara Vita è stata anch'essa marginale con una punta massima del (OMISSIS) registrata nella provincia di (OMISSIS).

Conclusioni

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato assicurativo danni derivanti dall'operazione di acquisizione della società Chiara Vita da parte di Helvetia Europe, questa Autorità rileva che:

- sotto il profilo della produzione, le quote di mercato vita di entrambe le parti, anche congiuntamente considerate, sono esigue in ciascuno dei mercati vita rilevanti (OMISSIS);
- sotto il profilo della distribuzione per provincia, non sono ravvisabili né posizioni di rilievo, né eventuali variazioni sostanziali rispetto alla situazione attuale.

In conclusione, nelle more dell'istruttoria di autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 209/05, questa Autorità, considerato che l'acquisizione del controllo esclusivo di Chiara Vita da parte di Helvetia Europe non comporta mutamenti sostanziali degli attuali assetti di mercato, ritiene che l'operazione in parola non sia suscettibile di alterare l'equilibrio concorrenziale preesistente.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Parere del 7 agosto 2008

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del ramo d'azienda costituito da (OMISSIS) di proprietà di Unicredito Italiano S.p.A. da parte della Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l..

Premessa

Si fa riferimento alla nota del 7 luglio 2008, prot. n. 0034961, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM), ha richiesto il parere previsto dall'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito all'operazione di acquisizione del ramo d'azienda, costituito da (OMISSIS) sportelli, ubicati nelle province di Roma, Bologna e Verona, di proprietà di Unicredito Italiano S.p.A. (di seguito Unicredit), da parte della Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. (di seguito Bipiemme).

Si richiama altresì il Provvedimento n. 17283 del 18 settembre 2007 di codesta AGCM, con il quale è stata autorizzata la fusione per incorporazione di Capitalia S.p.A. (di seguito Capitalia) in UniCredit, subordinando la stessa a determinate condizioni, tra cui la cessione da parte del gruppo Unicredit di un numero di sportelli bancari, compreso tra 155 e 180 (in base ad una ipotesi di raccolta media per sportello nella provincia), situati in quelle province ove la fusione produceva il rischio di costituzione o rafforzamento di posizione dominante. Detti sportelli, in base al provvedimento autorizzatorio, dovevano essere ceduti ad uno o più soggetti terzi indipendenti (non azionisti del nuovo gruppo bancario), forniti delle necessarie competenze tecniche ed autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di vigilanza.

La presente operazione di acquisizione del ramo d'azienda (OMISSIS) da parte di Bipiemme si inserisce nell'ambito delle misure imposte da codesta AGCM, tra le quali la cessione complessiva degli sportelli da parte del Gruppo Unicredit a soggetti bancari. In particolare, la suddetta acquisizione dei OMISSIS sportelli è parte di un'ampia operazione di seguito illustrata costituente la prima tranche di realizzazione e la cui conclusione è fissata entro (OMISSIS):

- Unicredit ha organizzato una procedura competitiva finalizzata alla selezione di uno o più soggetti acquirenti degli sportelli o di alcuni lotti dei medesimi;
- le banche interessate (tra cui Bipiemme) all'acquisizione delle filiali hanno costituito un consorzio;
- il consorzio ha presentato, in data OMISSIS, un'offerta non vincolante congiunta (integrata successivamente in data OMISSIS e OMISSIS) per l'acquisto della totalità degli sportelli;
- Unicredit ha selezionato il consorzio quale aggiudicatario degli sportelli;

- Bipiemme, in qualità di soggetto partecipante al consorzio, in data OMISSIS, ha proceduto a sottoscrivere gli accordi preliminari per l'acquisizione del ramo d'azienda.

1. Soggetto Acquirente

Bipiemme è una società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, posta a capo del Gruppo bancario Bipiemme, che opera in tutti i settori di attività bancarie e fornisce una gamma completa di servizi di commercial banking (servizi bancari, finanziari, di credito, ed assicurativi) e di investment banking, nonché attività strumentali al funzionamento del gruppo. La sua attività è esercitata principalmente in Lombardia e con significativa presenza in alcune province dell'Emilia Romagna, del Piemonte, del Lazio e della Puglia. Ha un capitale suddiviso tra una pluralità di soci dei quali nessuno individualmente o congiuntamente esercita il controllo.

Il Gruppo Bipiemme è attivo nel mercato della produzione assicurativa attraverso la società Bipiemme Vita S.p.A (di seguito Bipiemme Vita), della quale detiene il 45,9%. La quota maggioritaria del 51% del capitale sociale è detenuta, in via indiretta da Fondiaria-Sai S.p.A., tramite Milano Assicurazioni S.p.A., che ne esercita il controllo esclusivo, mentre il restante 3,1% è di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Bipiemme Vita è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita I, III, IV, V e VI e nei rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia. e riassicurativa negli stessi rami ad eccezione del ramo IV.

Nel 2007, Bipiemme Vita ha raccolto premi per 613 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato dell'1%. La produzione è concentrata quasi totalmente nei rami I (261 milioni di euro circa) e III (288 milioni di euro circa) con quote di mercato in entrambi i rami lievemente inferiori all'1%; marginale la raccolta negli altri rami. Per completezza, il gruppo Premafin Finanziaria S.p.A. (comprensivo del 50% delle *bancassurance*)¹, nello stesso periodo, ha raccolto complessivamente premi nei rami vita e danni per 11.295 milioni di euro con una quota di mercato pari all'11,4% (rami vita produzione pari a 3.984 milioni di euro circa, con una quota di mercato del 6,5% circa e rami danni produzione pari a 7.311 milioni di euro circa, con una quota di mercato del 19,4%).

2. Soggetto Venditore

Unicredit è una società per azioni, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario attivo anche a livello internazionale nell'offerta di servizi bancari, finanziari ed assicurativi.

Unicredit opera nel settore assicurativo vita attraverso:

- CreditRas Vita S.p.A, *joint venture* a partecipazione paritetica tra Unicredit ed Allianz S.p.A., che è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita I, III, V e VI e nei rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia;
- Aviva S.p.A, *joint venture* tra Aviva Italia Holding (gruppo Aviva International Holding) con quote partecipative del 51% ed Unicredit con quote del 49%, che è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV, V e VI e riassicurativa nei rami I, III e V;

¹ Bipiemme è calcolata invece al 100% in quanto controllata integralmente da Fondiaria-Sai per il tramite di Milano Assicurazioni.

- Cnp Unicredit Vita S.p.A., compagnia di *bancassurance* controllata dal gruppo francese CNP Assurance S.A. (57,5%) - la restante quota di capitale sociale è detenuta da Unicredit (38,8%) e da Cardif (3,7%), che è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV, V e VI e nei rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia e riassicurativa negli stessi rami ad eccezione del ramo IV;

nel settore assicurativo danni mediante:

- CreditRas Assicurazioni S.p.A., *joint venture* a partecipazione paritetica tra Unicredit ed Allianz S.p.A., che è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni e riassicurativa negli stessi rami ad eccezione dei rami 14, 15, 17 e 18;
- Capitalia Assicurazioni S.p.A. (ex Fineco Assicurazioni S.p.A.), *joint venture* tra Fondiaria-Sai S.p.A. (51%) ed Unicredit (49%), che è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami danni ad eccezione dei rami 14 e 15 e riassicurativa negli stessi rami ad eccezione del ramo 18.

Per completezza di informazioni, si riporta di seguito il dato attinente alla raccolta premi in Italia a tutto il 2007 delle suesposte società:

- Creditras Vita S.p.A. ha raccolto premi per 4.863 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato del 7,9%. La produzione è concentrata quasi totalmente nel ramo III (4.553 milioni di euro circa) con una quota di mercato pari al 15,7%; inferiore la raccolta negli altri rami;
- Aviva S.p.A. ha raccolto premi per 2.291 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato del 3,7%. La produzione è concentrata quasi totalmente nel ramo III (2.050 milioni di euro circa) con una quota di mercato pari al 7,1%; inferiore la raccolta negli altri rami;
- Cnp Unicredit Vita S.p.A. ha raccolto premi per 2.124 milioni di euro, pari ad una quota di mercato del 3,5%. La produzione è concentrata principalmente nel ramo III (1.961 milioni di euro circa) con una quota di mercato pari al 6,8%; inferiore la raccolta negli altri rami;
- Creditras S.p.A. ha raccolto premi per 90,6 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato dello 0,2%;
- Capitalia Assicurazioni S.p.A. ha raccolto premi per 37 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato dello 0,1%.

3. Definizione dei mercati interessati

Per quanto concerne la definizione dei mercati interessati, concordando con quanto già espresso da codesta AGCM, sia nel corso dell'istruttoria di autorizzazione sia nel provvedimento di chiusura (Prov. AGCM n. 17283), gli stessi sono stati individuati nei singoli rami del settore vita essendo il mercato danni solo marginalmente coinvolto.

Ne segue che, da un punto di vista assicurativo, l'operazione di cessione dei 39 sportelli bancari del gruppo Unicredit riguarda il mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi vita, limitatamente alle province interessate dalle cessioni (Roma, Bologna, Verona).

4. Mercato della distribuzione

Da un punto di vista distributivo sia la compagnia Bipiemme Vita, sia le imprese assicurative attraverso le quali è attivo il gruppo Unicredit, a tutto il quarto trimestre 2007, si sono avvalse per la commercializzazione dei propri prodotti vita prevalentemente (OMISSIS).

Per quanto attiene al mercato geografico della distribuzione assicurativa, giova ricordare che in sede di rilascio del parere a codesta AGCM², partendo dall'assunto che nella *bancassurance* l'aspetto distributivo ha un peso cruciale, quest'Autorità aveva attribuito integralmente alle parti bancarie la raccolta premi per provincia. L'analisi dei dati aveva evidenziato che dall'aggregazione integrale delle tre *bancassurance* (Creditras Vita, Aviva, e Cnp Unicredit Vita), emergevano quote di raccolta premi per provincia (OMISSIS) alla soglia di attenzione (>OMISSIS) o comunque (OMISSIS)(OMISSIS) in alcune province. Le stesse erano state comunque comprese nel piano di dismissioni presentato a suo tempo dal nascente gruppo bancario e valutato positivamente da codesta AGCM.

Nello specifico, il ramo d'azienda oggetto della presente operazione è costituito da OMISSIS sportelli bancari, ubicati nelle province di Roma (OMISSIS), Bologna (OMISSIS) e Verona (OMISSIS), ceduti dalle tre banche dello stesso Gruppo Unicredit (in particolare OMISSIS sportelli da Banca di Roma S.p.A, OMISSIS da Banco di Sicilia S.p.A. e OMISSIS da Bipop Carire S.p.A.). Nelle stesse province, il gruppo Unicredit ha fatto registrare a tutto il 2007 le seguenti quote: (OMISSIS) (OMISSIS) circa, (OMISSIS)(OMISSIS) circa e (OMISSIS) (OMISSIS).

Nello stesso periodo, Bipiemme ha fatto registrare quote di mercato non rilevanti, con un picco massimo nella provincia di (OMISSIS) (OMISSIS), mentre nelle province interessate dall'operazione (OMISSIS) le quote di mercato sono del tutto marginali. Per completezza, si fa presente che il gruppo Premafin Finanziaria S.p.A. (comprensivo del 100% delle *bancassurance*) ha fatto registrare nelle province interessate dall'operazione quote di mercato non rilevanti (OMISSIS - OMISSIS - OMISSIS).

Conclusioni

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato assicurativo, considerato che:

- l'operazione nella sua globalità, rientra nell'ambito delle misure di natura strutturale imposte da codesta AGCM ad Unicredit ai fini della realizzazione dell'operazione di fusione per incorporazione di Capitalia in UniCredit;
- la cessione degli sportelli rientra nel perimetro delle province nelle quali era stato paventato il rischio di costituzione o rafforzamento di posizione dominante;
- le stesse cessioni sono state valutate idonee da codesta AGCM a rimuovere gli effetti anticoncorrenziali;
- il gruppo bancario acquirente risulta attivo nel mercato della distribuzione di prodotti assicurativi vita in misura non significativa nelle province interessate dall'operazione;

² Parere Isvap dell'11 settembre 2007, prot. n. 32-07-000092 in merito all'operazione di fusione per incorporazione di Capitalia in Unicredit.

questa Autorità, considerato che l'acquisizione del ramo d'azienda costituito da OMISSIS sportelli di proprietà di Unicredit da parte di Bipiemme non comporta mutamenti sostanziali degli attuali assetti di mercato, ritiene che l'operazione in parola non sia suscettibile di alterare l'equilibrio concorrenziale preesistente.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Parere del 7 agosto 2008

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del ramo d'azienda costituito da (OMISSIS) sportelli di proprietà di Unicredit S.p.A. da parte della Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop.

Premessa

Si fa riferimento alla nota del 21 luglio 2008, prot. n. 0037076, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM), ha richiesto il parere previsto dall'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito all'operazione di acquisizione del ramo d'azienda, costituito da (OMISSIS)sportelli, di proprietà di Unicredit S.p.A. (di seguito Unicredit) da parte della Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop. (di seguito BPER), ubicati nelle regioni Veneto, Lazio e Sicilia.

Si richiama altresì il Provvedimento n. 17283 del 18 settembre 2007 di codesta AGCM, con il quale è stata autorizzata la fusione per incorporazione di Capitalia S.p.A.(di seguito Capitalia) in Unicredit, subordinando la stessa a determinate condizioni, tra cui la cessione da parte del gruppo Unicredit di un numero di sportelli bancari, compreso tra 155 e 180 (in base ad una ipotesi di raccolta media per sportello nella provincia), situati in quelle province ove la fusione produceva il rischio di costituzione o rafforzamento di posizione dominante. Detti sportelli, in base al provvedimento autorizzatorio, dovevano essere ceduti ad uno o più soggetti terzi indipendenti (non azionisti del nuovo gruppo bancario), forniti delle necessarie competenze tecniche ed autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di vigilanza.

La presente operazione di acquisizione del ramo d'azienda (36 sportelli) da parte di BPER si inserisce nell'ambito delle misure imposte da codesta AGCM, tra le quali la cessione complessiva degli sportelli da parte del Gruppo Unicredit a soggetti bancari. In particolare, la suddetta acquisizione dei OMISSIS sportelli è parte di un'ampia operazione di seguito illustrata e già avviata, la cui conclusione è fissata per OMISSIS:

- Unicredit ha organizzato una procedura competitiva finalizzata alla selezione di uno o più soggetti acquirenti degli sportelli o di alcuni lotti dei medesimi;
- le banche interessate (tra cui BPER) all'acquisizione delle filiali hanno costituito un consorzio;
- il consorzio ha presentato, in data OMISSIS, un'offerta non vincolante congiunta (integrata successivamente in data OMISSIS) per l'acquisto della totalità degli sportelli;
- Unicredit ha selezionato il consorzio quale aggiudicatario degli sportelli;

- BPER, in qualità di soggetto partecipante al consorzio, in data OMISSIS, ha proceduto a sottoscrivere gli accordi preliminari per l'acquisizione del ramo d'azienda.

1. Soggetto Acquirente

BPER è una società cooperativa, posta a capo dell'omonimo Gruppo bancario, che opera nel settore bancario della raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme. Il gruppo BPER, al 31 dicembre 2007, risultava composto da 31 società, di cui 13 banche (inclusa la capogruppo), 11 società finanziarie, e 7 società non finanziarie.

BPER è presente, in via indiretta, nel mercato assicurativo attraverso la controllata (al 99,9%) EM.RO Popolare S.p.A. (di seguito EM.RO Popolare), detentrici quest'ultima di partecipazioni rilevanti nelle imprese del gruppo ARCA. Nel dettaglio, EM.RO Popolare detiene il 48,7% di Arca Vita S.p.A., che detiene a sua volta:

- il 64,08% di Arca Ass. S.p.A.;
- il 100% di Arca Vita International Ltd;
- 100% di Arca Direct Assicurazioni s.r.l. (agente della stessa Arca Vita e di Arca Assicurazioni);
- il 50% di Isi Insurance S.p.A.;

Per quanto strettamente di competenza, si rende noto che questa Autorità (con Provvedimento n. 2618 del 6 agosto 2008), ha autorizzato BPER, per il tramite della sua controllata EM.RO Popolare (ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) ad assumere, rispettivamente in via indiretta e diretta, il controllo di Arca Vita S.p.A., ed indirettamente di Arca Assicurazioni S.p.A. ed Isi Insurance S.p.A.. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata al rilascio da parte di Banca d'Italia a BPER e ad EM.RO Popolare dell'autorizzazione ad assumere la partecipazione di controllo in Arca Vita. L'operazione si concretizzerà attraverso l'acquisizione del 6,2% del capitale sociale di Arca Vita S.p.A. dalla partecipata (al 28,19%) Meliorbanca S.p.A.. Ad esito dell'operazione EM.RO Popolare deterrà il 54,95% di Arca Vita.

Si riportano di seguito alcuni dati attinenti la produzione delle suesposte compagnie di assicurazione:

- Arca Vita, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, V e VI e riassicurativa nel ramo I. Nel 2007 ha raccolto premi vita per 451 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato dello 0,7%. Di questi, il 76% sono relativi al ramo I (quota di mercato dell'1,3% circa), il 21% circa al ramo III (quota di mercato 0,3%), residuale la raccolta negli altri rami;
- Arca Assicurazioni S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami danni ad eccezione dei rami 4, 5, 7 e 11 e riassicurativa negli stessi rami ad eccezione dei rami 14, 15 e 16. Nel 2007 ha raccolto premi per 93,3 milioni di euro (quota di mercato danni 0,25%) di cui il 59% circa relativi al ramo r.c.auto, il 9,9% relativi al ramo infortuni, l'8,5% relativi al ramo incendio ed elementi naturali, il 6,9% relativi al ramo corpi di veicoli terrestri ed il 4,6% relativi al ramo malattia;

- Isi Insurance S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1, 2, 3, 6, 8, 9, 13, 16, 17 e 18 e riassicurativa nel ramo 17. Nel corso dell'esercizio 2007 sono stati contabilizzati premi per complessivi € 1,8 milioni (quota di mercato danni 0,005%) di cui il 49% relativi al ramo corpi di veicoli terrestri, il 39,7% relativi al ramo tutela giudiziaria, l'8,8% relativi al ramo perdite pecuniarie ed il 2,4% relativi al ramo altri danni ai beni;
- Arca Vita International Ltd, compagnia di diritto estero (con sede a Dublino) interamente controllata da Arca Vita S.p.A. Nel 2007 la stessa ha contabilizzato premi del ramo vita, quasi totalmente di ramo III, per complessivi € 111,5 milioni.

2. Soggetto Venditore

Unicredit è una società per azioni, posta a capo dell'omonimo gruppo bancario attivo anche a livello internazionale nell'offerta di servizi bancari, finanziari ed assicurativi.

Unicredit opera nel settore assicurativo vita attraverso:

- CreditRas Vita S.p.A, *joint venture* a partecipazione paritetica tra Unicredit ed Allianz S.p.A., che è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita I, III, V e VI e nei rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia;
- Aviva S.p.A, *joint venture* tra Aviva Italia Holding (gruppo Aviva International Holding) con quote partecipative del 51% ed Unicredit con quote del 49%, che è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV, V e VI e riassicurativa nei rami I, III, e V;
- Cnp Unicredit Vita S.p.A., compagnia di *bancassurance* controllata dal gruppo francese CNP Assurance S.A. (57,5%) - la restante quota di capitale sociale è detenuta da Unicredit (38,8%) e da Cardif (3,7%) - che è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV, V e VI e nei rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia e riassicurativa negli stessi rami ad eccezione del ramo IV.

nel settore assicurativo danni mediante:

- CreditRas Assicurazioni S.p.A., *joint venture* a partecipazione paritetica tra Unicredit ed Allianz S.p.A., che è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami danni e riassicurativa negli stessi rami ad eccezione dei rami 14,15, 17 e 18;
- Capitalia Assicurazioni S.p.A. (ex Fineco Assicurazioni S.p.A.), *joint venture* tra Fondiaria-Sai S.p.A. (51%) ed Unicredit (49%), che è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami danni ad eccezione dei rami 14 e 15 e riassicurativa negli stessi rami ad eccezione del ramo 18.

Per completezza di informazione, si riporta di seguito il dato attinente alla raccolta premi in Italia a tutto il 2007 delle suesposte società:

- CreditRas Vita S.p.A. ha raccolto premi per 4.863 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato del 7,9%. La produzione è concentrata quasi totalmente nel ramo III (4.553 milioni di euro circa) con una quota di mercato pari al 15,7%; inferiore la raccolta negli altri rami;

- Aviva S.p.A. ha raccolto premi per 2.291 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato del 3,7%. La produzione è concentrata quasi totalmente nel ramo III (2.050 milioni di euro circa) con una quota di mercato pari al 7,1%; inferiore la raccolta negli altri rami;
- Cnp Unicredit Vita S.p.A. ha raccolto premi per 2.124 milioni di euro, pari ad una quota di mercato del 3,5%. La produzione è concentrata principalmente nel ramo III (1.961 milioni di euro circa) con una quota di mercato pari al 6,8%; inferiore la raccolta negli altri rami;
- CreditRas Assicurazioni S.p.A. ha raccolto premi per 90,6 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato dello 0,2%;
- Capitalia Assicurazioni S.p.A. ha raccolto premi per 37 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato dello 0,1%.

3. Definizione dei mercati interessati

Per quanto concerne la definizione dei mercati interessati, concordando con quanto già espresso da codesta AGCM sia nel corso dell'istruttoria di autorizzazione, sia nel provvedimento di chiusura (Prov. AGCM n. 17283), gli stessi sono stati individuati nei singoli rami del settore vita essendo il mercato danni solo marginalmente coinvolto.

Ne segue che, da un punto di vista assicurativo, l'operazione di cessione dei 36 sportelli bancari da parte del gruppo Unicredit riguarda il mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi vita, limitatamente alle province interessate dalle cessioni ubicate nelle regioni del Veneto, del Lazio e della Sicilia.

4. Mercato della distribuzione

Da un punto di vista distributivo, nel 2007, BPER colloca i prodotti delle compagnie del gruppo Arca. Nello specifico il (OMISSIS) dei prodotti di Arca Vita è stato distribuito attraverso (OMISSIS), il (OMISSIS) tramite (OMISSIS); residuali gli altri canali. BPER, attraverso le reti di alcune banche controllate (Carispaq, Banca della Campania, Banca Popolare di Lanciano e Sulmona), ha stipulato negli anni precedenti taluni accordi commerciali con la compagnia (OMISSIS) per l'offerta di prodotti assicurativi, di quest'ultima non è possibile operare una quantificazione.

Anche le imprese assicurative attraverso le quali è attivo il gruppo Unicredit, a tutto il quarto trimestre 2007, si sono avvalse per la commercializzazione dei propri prodotti vita prevalentemente (OMISSIS).

Per quanto attiene al mercato geografico della distribuzione assicurativa, giova ricordare che in sede di rilascio del parere a codesta AGCM¹, partendo dall'assunto che nella *bancassurance* l'aspetto distributivo ha un ruolo cruciale, quest'Autorità aveva attribuito integralmente alle parti bancarie la raccolta premi per provincia. L'analisi dei dati aveva evidenziato che

¹ Parere Isvap dell'11 settembre 2007, prot. n. 32-07-000092 in merito all'operazione di fusione per incorporazione di Capitalia in Unicredit.

dall'aggregazione integrale delle tre *bancassurance* (CreditRas Vita, Aviva, e Cnp Unicredit Vita), emergevano quote di raccolta premi per provincia (OMISSIS) alla soglia di attenzione (OMISSIS) o comunque (OMISSIS) (OMISSIS) in alcune province. Le stesse province erano state comunque comprese nel piano di dismissioni presentato a suo tempo dal nascente gruppo bancario e valutato positivamente da codesta AGCM.

Il ramo d'azienda oggetto della presente operazione è costituito da (OMISSIS) sportelli bancari, ubicati nel (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Nello specifico, secondo quanto documentato dalla stessa BPER, le province nelle quali si rileva (OMISSIS) di sportelli tra le filiali del gruppo BPER stesso e quelle appartenenti al ramo d'azienda ceduto da Unicredit sono:

- (OMISSIS), dove il gruppo BPER detiene (OMISSIS) sportelli e ne acquisisce (OMISSIS); nella stessa, la raccolta di Arca Vita è stata pari ad una quota di mercato provinciale dello (OMISSIS) circa, mentre quella globale delle tre *bancassurance* del gruppo Unicredit è stata del (OMISSIS) circa;
- (OMISSIS), dove il gruppo BPER detiene (OMISSIS) sportelli e ne acquisisce (OMISSIS); nella stessa, la raccolta di Arca Vita è stata pari ad una quota di mercato provinciale dello (OMISSIS) circa, mentre quella globale delle tre *bancassurance* del gruppo Unicredit è stata del (OMISSIS) circa;
- (OMISSIS), dove il gruppo BPER detiene (OMISSIS) sportello e ne acquisisce (OMISSIS); nella stessa, la raccolta di Arca Vita è stata pari ad una quota di mercato provinciale dello (OMISSIS) circa, mentre quella globale delle tre *bancassurance* del gruppo Unicredit è stata del (OMISSIS) circa;
- (OMISSIS), dove il gruppo BPER detiene (OMISSIS) sportello e ne acquisisce (OMISSIS); nella stessa, la raccolta di Arca Vita è stata pari ad una quota di mercato provinciale dello (OMISSIS) circa, mentre quella globale delle tre *bancassurance* del gruppo Unicredit è stata del (OMISSIS) circa.

Conclusioni

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato assicurativo, considerato che:

- l'operazione nella sua globalità, rientra nell'ambito delle misure di natura strutturale imposte da codesta AGCM ad Unicredit ai fini della realizzazione dell'operazione di fusione per incorporazione di Capitalia in UniCredit;
- la cessione degli sportelli rientra nel perimetro delle province nelle quali era stato paventato il rischio di costituzione o rafforzamento di posizione dominante;
- le stesse cessioni sono state valutate idonee da codesta AGCM a rimuovere gli effetti anticoncorrenziali;
- il gruppo bancario acquirente risulta attivo nel mercato della distribuzione di prodotti assicurativi vita in misura non significativa nelle province interessate dall'operazione;

questa Autorità, considerato che l'acquisizione del ramo d'azienda costituito da (OMISSIS) sportelli di proprietà di Unicredit da parte di BPER non comporta mutamenti sostanziali degli attuali assetti di mercato, ritiene che l'operazione in parola non sia suscettibile di alterare l'equilibrio concorrenziale preesistente.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Parere del 7 agosto 2008

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del ramo d'azienda costituito da (OMISSIS) sportelli di proprietà di Unicredit S.p.A. da parte di Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia.

Premessa

Si fa riferimento alla nota del 23 luglio 2008, prot. n. 0037504, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM), ha richiesto il parere previsto dall'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito all'operazione di acquisizione del ramo d'azienda, costituito da (OMISSIS) sportelli, di proprietà di Unicredit S.p.A. (di seguito Unicredit) da parte di Banca Carige S.p.A - Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia (di seguito Banca Carige).

Si richiama altresì il Provvedimento n. 17283 del 18 settembre 2007 di codesta AGCM, con il quale è stata autorizzata la fusione per incorporazione di Capitalia S.p.A.(di seguito Capitalia) in Unicredit, subordinando la stessa a determinate condizioni, tra cui la cessione da parte del gruppo Unicredit di un numero di sportelli bancari, compreso tra 155 e 180 (in base ad una ipotesi di raccolta media per sportello nella provincia), situati in quelle province ove la fusione produceva il rischio di costituzione o rafforzamento di posizione dominante. Detti sportelli, in base al provvedimento autorizzatorio, dovevano essere ceduti ad uno o più soggetti terzi indipendenti (non azionisti del nuovo gruppo bancario), forniti delle necessarie competenze tecniche ed autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di vigilanza.

La presente operazione di acquisizione del ramo d'azienda da parte di Banca Carige si inserisce nell'ambito delle misure imposte da codesta AGCM, tra le quali la cessione complessiva degli sportelli da parte del Gruppo Unicredit a soggetti bancari, forniti di requisiti specifici. In particolare, la suddetta acquisizione dei (OMISSIS) sportelli è parte di un'ampia operazione di seguito illustrata e già avviata, la cui conclusione è fissata per (OMISSIS):

- Unicredit ha organizzato una procedura competitiva finalizzata alla selezione di uno o più soggetti acquirenti degli sportelli o di alcuni lotti dei medesimi;
- le banche interessate (tra cui Banca Carige) all'acquisizione delle filiali hanno costituito un consorzio;
- il consorzio ha presentato, in data (OMISSIS), un'offerta non vincolante congiunta (integrata successivamente in data (OMISSIS) per l'acquisto della totalità degli sportelli;

- Unicredit ha selezionato il consorzio quale aggiudicatario degli sportelli;
- Banca Carige, in qualità di soggetto partecipante al consorzio, in data (OMISSIS), ha proceduto a sottoscrivere gli accordi preliminari per l'acquisizione del ramo d'azienda.

1. Soggetto Acquirente

Banca Carige **una società, posta a capo dell'omonimo Gruppo bancario**, che opera nel settore bancario, della gestione del risparmio, del credito al consumo ed assicurativo.

Il gruppo Carige è presente, nel mercato assicurativo attraverso:

- Carige Vita Nuova S.p.A.¹, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami vita e riassicurativa negli stessi rami ad eccezione dei rami V e VI. Nel 2007 ha raccolto premi per 373,5 milioni di euro circa pari ad una quota di mercato dello 0,6%. Di questi il 56,4% relativi al ramo III (quota di mercato dell'0,5% circa), il 37,6% circa nel ramo I (quota di mercato 0,5%) ed il 6% nel ramo V (quota di mercato 0,5% circa);
- Carige Assicurazioni S.p.A.², autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni (ad eccezione del ramo 4). Nel 2007 ha raccolto premi per 586 milioni di euro (quota di mercato danni 1,6%) di cui il 43,4% circa relativi al ramo r.c.auto (quota di mercato del 1,4% circa), il 15% relativi al ramo r.c generale (quota di mercato del 2,7%), il 10,7% relativi al ramo infortuni (quota di mercato 2% circa), il 7,2% relativi al ramo altri danni ai beni (quota di mercato 1,6%) ed il 6,9% relativi al ramo corpi di veicoli terrestri (quota di mercato 1,2%) ed il residuo distribuito tra gli altri rami.

2. Soggetto Venditore

Unicredit è una società per azioni, posta a capo dell'omonimo gruppo bancario attivo anche a livello internazionale nell'offerta di servizi bancari, finanziari ed assicurativi.

Unicredit opera nel settore assicurativo vita attraverso:

- CreditRas Vita S.p.A, *joint venture* a partecipazione paritetica tra Unicredit ed Allianz S.p.A., che è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita I, III, V e VI e nei rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia;
- Aviva S.p.A, *joint venture* tra Aviva Italia Holding (gruppo Aviva International Holding) con quote partecipative del 51% ed Unicredit con quote del 49%, che è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV, V e VI e riassicurativa nei rami I, III, e V;
- Cnp Unicredit Vita S.p.A., compagnia di *bancassurance* controllata dal gruppo francese CNPAssurance S.A. (57,5%) - la restante quota di capitale sociale è detenuta da Unicredit (38,8%) e da Cardif (3,7%), che è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV, V e VI e nei rami danni 1. Infortuni e 2. Malattia e riassicurativa negli stessi rami ad eccezione del ramo IV.

¹ Carige Vita Nuova S.p.A. è detenuta al 100% da Banca Carige.

² Carige Assicurazioni S.p.A. è detenuta al 98,2% da Banca Carige, l'1,3% è rappresentato da azioni proprie della stessa Carige Assicurazioni e lo 0,05% da azionisti vari.

nel settore assicurativo danni mediante:

- CreditRas Assicurazioni S.p.A., *joint venture* a partecipazione paritetica tra Unicredit ed Allianz S.p.A., che é autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami danni e riassicurativa negli stessi rami ad eccezione dei rami 14,15, 17 e 18;
- Capitalia Assicurazioni S.p.A. (ex Fineco Assicurazioni S.p.A.), *joint venture* tra Fondiaria-Sai S.p.A. (51%) ed Unicredit (49%), che é autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami danni ad eccezione dei rami 14 e 15 e riassicurativa negli stessi rami ad eccezione del ramo 18.

Per completezza di informazione, si riporta di seguito il dato attinente alla raccolta premi in Italia a tutto il 2007 delle suesposte società:

- CreditRas Vita S.p.A. ha raccolto premi per 4.863 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato del 7,9%. La produzione é concentrata quasi totalmente nel ramo III (4.553 milioni di euro circa) con una quota di mercato pari al 15,7%; inferiore la raccolta negli altri rami;
- Aviva S.p.A. ha raccolto premi per 2.291 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato del 3,7%. La produzione é concentrata quasi totalmente nel ramo III (2.050 milioni di euro circa) con una quota di mercato pari al 7,1%; inferiore la raccolta negli altri rami;
- Cnp Unicredit Vita S.p.A. ha raccolto premi per 2.124 milioni di euro, pari ad una quota di mercato del 3,5%. La produzione é concentrata principalmente nel ramo III (1.961 milioni di euro circa) con una quota di mercato pari al 6,8%; inferiore la raccolta negli altri rami;
- CreditRas Assicurazioni S.p.A. ha raccolto premi per 90,6 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato dello 0,2%;
- Capitalia Assicurazioni S.p.A. ha raccolto premi per 37 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato dello 0,1%.

3. Definizione dei mercati interessati

Per quanto concerne la definizione dei mercati interessati, concordando con quanto già espresso da codesta AGCM sia nel corso dell'istruttoria di autorizzazione, sia nel provvedimento di chiusura (Prov. AGCM n. 17283), gli stessi sono stati individuati nei singoli rami del settore vita essendo il mercato danni solo marginalmente coinvolto.

Ne segue che, da un punto di vista assicurativo, l'operazione di cessione dei 38 sportelli bancari da parte del gruppo Unicredit riguarda il mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi vita, limitatamente alle province interessate dalle cessioni.

4. Mercato della distribuzione

Da un punto di vista distributivo il gruppo Carige si avvale per la distribuzione dei prodotti assicurativi della propria struttura interna composta da 603 sportelli bancari e 395 agenzie assicurative diffuse in tutta Italia. Nello specifico, l'OMISSIS dei prodotti di Carige Vita Nuova é stato distribuito nel 2007 attraverso (OMISSIS), il restante (OMISSIS) tramite (OMISSIS).

Anche le imprese assicurative attraverso le quali è attivo il gruppo Unicredit, a tutto il quarto trimestre 2007, si sono avvalse per la commercializzazione dei propri prodotti vita prevalentemente (OMISSIS).

Per quanto attiene al mercato geografico della distribuzione assicurativa, giova ricordare che in sede di rilascio del parere a codesta AGCM³, partendo dall'assunto che nella *bancassurance* l'aspetto distributivo ha un ruolo cruciale, quest'Autorità aveva attribuito integralmente alle parti bancarie la raccolta premi per provincia. L'analisi dei dati aveva evidenziato che dall'aggregazione integrale delle tre *bancassurance* (Creditas Vita, Aviva, e Cnp Unicredit Vita), emergevano quote di raccolta premi per provincia (OMISSIS) alla soglia di attenzione (>OMISSIS) o comunque (OMISSIS) (OMISSIS) in alcune province. Le stesse erano state comunque comprese nel piano di dismissioni presentato a suo tempo dal nascente gruppo bancario e valutato positivamente da codesta ACM.

In relazione al ramo d'azienda oggetto della cessione (OMISSIS sportelli bancari), si riporta di seguito una tabella con l'ubicazione degli stessi, il numero degli sportelli che il gruppo Carige, ad esito operazione, verrà a detenere nelle stesse province nonché le quote di mercato 2007 per provincia (pre-operazione) relative al gruppo Carige e alle tre *bancassurance* relative al gruppo Unicredit:

OMISSIS

Dalla tabella emerge che le quote di mercato del gruppo Carige nelle province interessate alle cessioni sono OMISSIS.

Conclusioni

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato assicurativo, considerato che:

- l'operazione nella sua globalità, rientra nell'ambito delle misure di natura strutturale imposte da codesta AGCM ad Unicredit ai fini della realizzazione dell'operazione di fusione per incorporazione di Capitalia in Unicredit;
- la cessione degli sportelli rientra nel perimetro delle province nelle quali era stato paventato il rischio di costituzione o rafforzamento di posizione dominante;
- le stesse cessioni sono state valutate idonee da codesta AGCM a rimuovere gli effetti anticoncorrenziali;
- il gruppo bancario acquirente risulta attivo nel mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi vita in misura non significativa nelle province interessate dall'operazione;

³ Parere Isvap dell'11 settembre 2007, prot. n. 32-07-000092 in merito all'operazione di fusione per incorporazione di Capitalia in Unicredit.

questa Autorità, considerato che l'acquisizione del ramo d'azienda costituito da (OMISSIS) sportelli di proprietà di Unicredit da parte di Banca Carige non comporta mutamenti sostanziali degli attuali assetti di mercato, ritiene che l'operazione in parola non sia suscettibile di alterare l'equilibrio concorrenziale preesistente.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Parere del 29 agosto 2008

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del ramo d'azienda costituito da 50 agenzie e dalle pertinenze allo stesso riconducibili di proprietà di UBI Assicurazioni S.p.A., da parte di TUA Assicurazioni S.p.A. o, in subordine, da parte della capogruppo Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.

Premessa

Si fa riferimento alla nota del 31 luglio 2008, protocollo n. 0038655, pervenuta a questa Autorità in pari data, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) ha chiesto il parere, di cui all'art. 20 comma 4 della legge 287/90, in ordine all'acquisizione del ramo d'azienda costituito da 50 agenzie e dalle pertinenze allo stesso riconducibili di proprietà di UBI Assicurazioni S.p.A. (di seguito UBI), da parte di TUA Assicurazioni S.p.A. (di seguito TUA) o, in subordine, da parte della controllante Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. (di seguito CATTOLICA).

CATTOLICA e UBI hanno stipulato in data 16 aprile 2008 un contratto di cessione di ramo d'azienda, nel quale è prevista la cessione a CATTOLICA, o a società dalla stessa controllata, del ramo d'azienda di UBI costituito da 50 agenzie e dalle pertinenze allo stesso riconducibili. CATTOLICA ha individuato nella società controllata TUA il soggetto giuridico idoneo ad acquisire il ramo d'azienda in qualità di soggetto cessionario. Il portafoglio oggetto di cessione interessa i rami danni. A seguito dell'operazione, TUA acquisirà la titolarità dei contratti relativi alla rete delle 50 agenzie e del relativo portafoglio che comprende garanzie nei rami 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17 e 18 di cui all'art. 2, comma 3, del Codice delle assicurazioni.

1. Soggetto Acquirente

CATTOLICA, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni e vita (ad eccezione della riassicurazione del ramo V – Capitalizzazione), è a capo dell'omonimo gruppo costituito da 9 compagnie di assicurazione italiane, da 1 compagnia di diritto irlandese e da 6 imprese strumentali (al 30 giugno 2008).

In dettaglio il gruppo CATTOLICA opera in Italia nei mercati vita e danni attraverso le seguenti compagnie:

Rami vita

- Berica Vita S.p.A. - *Joint venture* paritetica con il gruppo Banca Popolare di Vicenza - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V;
- Lombarda Vita S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V;
- Risparmio e Previdenza S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV, V e VI, all'attività riassicurativa nel ramo I ed all'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni 1 e 2;
- Cattolica Previdenza in Azienda, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV, V e VI e nei rami danni 1 e 2;
- S. Miniato Previdenza S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V.

Rami danni

- C.I.R.A. S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17 e 18 e riassicurativa negli stessi rami ad eccezione dei rami 10, 12 e 15;
- ABC Assicura S.p.A., - *joint venture* con il gruppo Banca Popolare di Vicenza, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 e 18;
- Duomo Uni One Assicurazione S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni;
- TUA Assicurazioni S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 e 18 e riassicurativa negli stessi rami ad eccezione dei rami 10, 12, 16, 17 e 18.

Il gruppo CATTOLICA ha raccolto, nel 2007, nel complesso dei rami (vita + danni) premi per 3.578 milioni di euro pari ad una quota di mercato del 3,6%, dei quali 1.535 milioni di euro (4,1%) nei rami danni e 2.033 milioni di euro (3,3%) nei rami vita.

Essendo i mercati danni i soli interessati dall'operazione in parola, si riportano di seguito alcuni dati attinenti la produzione danni 2007 delle società del gruppo CATTOLICA:

- C.I.R.A. S.p.A. controllata integralmente da CATTOLICA, ha raccolto premi per 28 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato dello 0,07%. La produzione è concentrata nei rami 8 - incendio (28,9%) e 9 - altri danni ai beni (25,6,%) con quote di mercato, sul complesso dei singoli rami, dello 0,3%. Marginale la raccolta negli altri rami danni;
- ABC Assicura S.p.A., *joint venture* paritetica di CATTOLICA con Banca Popolare di Vicenza, ha raccolto premi per 5 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato dello 0,01%. La produzione è concentrata nei rami 2 - malattia (24,6%), 10 - r.c.auto (21,3%) e 16 - perdite pecuniarie (24%). Le quote di mercato sui rami indicati sono marginali;

- Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., controllata da Società Cattolica di Assicurazioni (99,9%), ha raccolto premi per 500 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato dell'1,3%. La produzione è concentrata nel ramo 10 - r.c.auto (66,4%) con una quota di mercato dell'1,8%;
- TUA Assicurazioni S.p.A., controllata indiretta di CATTOLICA attraverso Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A. (97%), ha raccolto complessivamente premi per 42 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato dello 0,1%. La produzione è concentrata nel ramo 10 - r.c.auto (71,2%) con una quota di mercato sul complesso del ramo pari allo 0,2%;

La capogruppo CATTOLICA ha raccolto nel 2007 complessivamente premi nei rami danni per 947 milioni di euro circa, pari ad una quota di mercato del 2,5%. La produzione è concentrata nel ramo 10 - r.c.auto (52,2%) con una quota di mercato del 2,7%.

Per completezza di informazione si fa presente che la capogruppo CATTOLICA ha raccolto nel 2007 premi vita per 581 milioni di euro, pari ad una quota di mercato dello 0,9%. La produzione vita è concentrata nel ramo III (48,5%) con una quota di mercato pari all'1% e nel ramo I (35,3%) con una quota di mercato pari allo 0,8%.

2. Soggetto Venditore

UBI unitamente alla società UBI Assicurazioni Vita, *joint venture* con il gruppo AVIVA (49,99% UBI e 50,01% AVIVA Italia holding S.p.A.), costituisce il comparto assicurativo del gruppo bancario UBI BANCA.

UBI è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in tutti i rami danni e riassicurativa negli stessi rami ad eccezione dei rami 14 - credito e 15 - cauzione. Nel 2007 UBI ha raccolto complessivamente premi per 257 milioni di euro, pari ad una quota di mercato dello 0,7%. La produzione è concentrata per il 47,7% nel ramo 10 - r.c.auto con una quota di mercato pari anch'essa allo 0,7%.

3. Definizione dei mercati interessati

Per quanto concerne la definizione dei mercati assicurativi interessati, gli stessi riguardano i singoli rami assicurativi. Nel caso in specie, considerato che l'operazione riguarda esclusivamente i rami danni e che il ramo d'azienda oggetto di trasferimento da UBI a TUA, è costituito da 50 agenzie assicurative dislocate in varie province, i mercati interessati dall'operazione sono quelli relativi alla distribuzione dei prodotti danni. Dal punto di vista *geografico* il mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi è locale (provinciale).

Considerata la scarsa significatività dei dati provinciali per i singoli rami danni, l'analisi è stata condotta a livello provinciale, ma sul complesso dei rami.

4. Mercato della distribuzione danni

Nel 2007, la distribuzione a livello nazionale dei prodotti danni è stata effettuata in via principale attraverso le agenzie sia con mandato che in economia (87,3%); seguono le forme di vendita diretta - *internet*, telefono ecc. (3,7%), i *brokers* (7,2%) e gli sportelli bancari (1,7%). Praticamente irrilevante la quota dei promotori finanziari (0,01%).

Nello stesso anno TUA, per la distribuzione dei propri prodotti, si è avvalsa integralmente del canale agenziale. Nelle province ove opera, detiene quote di mercato inferiori all'1%, ad eccezione di (OMISSIS) (OMISSIS%), (OMISSIS) (OMISSIS%) e (OMISSIS) (OMISSIS%).

CATTOLICA, sempre nel 2007, ha utilizzato in via principale il canale agenziale (94%) e, in via residuale, le forme di vendita diretta (3,8%) e gli sportelli bancari (1,9%). Nelle province in cui opera CATTOLICA non detiene quote di mercato rilevanti ai fini concorrenziali. In particolare la quota di mercato più elevata è raggiunta a (OMISSIS) (OMISSIS%), cui seguono (OMISSIS) (OMISSIS%), (OMISSIS) e (OMISSIS) (sia l'una che l'altra OMISSIS%); nelle rimanenti province le quote non raggiungono il OMISSIS%.

Nel 2007 il gruppo CATTOLICA per la distribuzione si è avvalso principalmente di agenzie con mandato (93,6%), seguito dalle forme di vendita diretta (2,5%), dai *brokers* (2,2%) e dagli sportelli bancari (1,7%). A livello provinciale il gruppo presenta le quote di mercato più elevate a OMISSIS (OMISSIS%), OMISSIS (OMISSIS%) e OMISSIS (OMISSIS%).

La produzione danni della società UBI nel 2007 è stata conseguita tramite agenzie sia con mandato che in economia (47%), sportelli bancari (40,6%) e *brokers* (12,5%). Le province con le quote di mercato più elevate sono OMISSIS (OMISSIS %), OMISSIS (OMISSIS %) e OMISSIS (OMISSIS %).

Il ramo d'azienda oggetto della presente operazione è costituito da 50 agenzie; dalla documentazione allegata alla comunicazione delle parti a codesta AGCM risulta che le stesse nel 2007 hanno prodotto complessivamente premi dei rami danni per 21.613 milioni di euro. Le agenzie sono ubicate principalmente nelle province di Milano (13), Cagliari (4) e Torino (3). Le restanti 30 sono diffuse nel territorio.

Ad operazione avvenuta, TUA raggiungerebbe nelle diverse province quote marginali.

Qualora ad acquisire il ramo d'azienda di UBI fosse CATTOLICA, in luogo di TUA, la situazione risulterebbe analoga. Anche considerando l'operazione a livello di gruppo, per effetto dell'operazione il gruppo CATTOLICA non raggiungerebbe quote di mercato significative ai fini concorrenziali.

° ° °

In merito all'operazione in questione le società CATTOLICA e TUA in data 17 giugno 2008 hanno presentato congiuntamente all'Isvap istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 198 del Codice delle Assicurazioni, successivamente integrata dall'istanza di Tua per l'autorizzazione all'esercizio del ramo 15 - cauzione. I due procedimenti, di cui il primo non ancora avviato ed il secondo sospeso per carenze documentali, prevedono termini di durata rispettivamente di 120 e 90 giorni.

Conclusioni

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato assicurativo danni derivanti dall'operazione di acquisizione del ramo d'azienda, costituito da 50 agenzie di proprietà di UBI Assicurazioni S.p.A. da parte di TUA Assicurazioni S.p.A. o, in subordine, da parte della capogruppo società CATTOLICA, questa Autorità rileva che:

- il mercato interessato dall'operazione è quello della distribuzione dei prodotti dei rami danni;
- sotto il profilo della distribuzione per provincia non si ravvisano, ante operazione, posizioni di rilievo da parte di TUA né da parte della capogruppo CATTOLICA;
- marginali sono le variazioni delle quote di mercato provinciali conseguenti all'operazione che, pertanto, non comportano né per TUA, né per la capogruppo CATTOLICA mutamenti sostanziali rispetto alla situazione concorrenziale attuale.

In conclusione, nelle more degli esiti delle istruttorie in corso da parte di ISVAP, relative all'autorizzazione dell'operazione in parola ed all'estensione dell'attività assicurativa di TUA all'esercizio del ramo 15 - cauzione, questa Autorità, considerato che l'acquisizione del ramo d'azienda costituito da 50 agenzie di proprietà di UBI da parte di TUA o in subordine da parte di CATTOLICA non comporta mutamenti sostanziali degli attuali assetti di mercato, ritiene che l'operazione in parola non sia suscettibile di alterare l'equilibrio concorrenziale preesistente.

Il Vice Direttore Generale
(Flavia Mazzearella)

7. ALTRE NOTIZIE

7.1 MODIFICHE STATUTARIE

Aumento del capitale sociale di Progress Assicurazioni S.p.A., con sede in Palermo

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 4 giugno 2008, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 22 aprile 2008 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Progress Assicurazioni S.p.A.. Tali modifiche riguardano, tra l'altro, l'aumento del capitale sociale da euro 23.354.000 a euro 25.571.700, integralmente sottoscritto e versato alla data del 9 luglio 2008.

* * * * *

Aumento del capitale sociale di Cattolica Previdenza in Azienda S.p.A., con sede in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 31 luglio 2008, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modificazioni statutarie deliberate in data 27 giugno 2008 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Cattolica Previdenza in Azienda S.p.A.. Tali modificazioni riguardano, tra l'altro, l'aumento del capitale sociale, in via inscindibile, da euro 11.500.000,00 a euro 14.350.000,00 da sottoscrivere entro il 30 giugno 2009, nonché l'attribuzione all'organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento in una o più *tranche* di ulteriori euro 20.000.000,00 entro il termine di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese della citata delibera.

* * * * *

Aumento del capitale sociale di Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 1° agosto 2008, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 27 giugno 2008 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Vittoria Assicurazioni Società per Azioni. Tali modifiche riguardano, tra l'altro, l'aumento del capitale sociale a titolo gratuito, attraverso imputazione a capitale di riserve disponibili, mediante emissione di una nuova azione ordinaria del valore nominale di un euro, godimento 1° gennaio 2008, ogni azione in circolazione. L'assemblea ha pertanto deliberato di raddoppiare il capitale stesso mediante aumento dell'importo di euro 32.702.050. Il capitale potrà inoltre essere incrementato per un ulteriore importo massimo di euro 2.095.900 in relazione all'esercizio del diritto di conversione riservato ai portatori delle predette obbligazioni convertibili.

Aumento del capitale sociale di ISI Insurance S.p.A., con sede in Verona

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP – con comunicazione all'impresa del 5 agosto 2008, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 4 luglio 2008 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di ISI Insurance S.p.A..

Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 4,2 milioni ad euro 5 milioni.

* * * * *

7.2 CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

I Sezione

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito al mese di:

SETTEMBRE	giovedì 11 martedì 16
OTTOBRE	martedì 14 mercoledì 22 martedì 28
NOVEMBRE	martedì 11 martedì 25

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente
(prof. avv. Luciano Infélisi)

II Sezione

Visto il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, recante le norme di funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, si stabilisce il seguente calendario delle adunanze riferito ai mesi di:

SETTEMBRE:	giovedì 18 martedì 23
OTTOBRE:	giovedì 16 giovedì 23 giovedì 30
NOVEMBRE:	giovedì 13 giovedì 20 giovedì 27

Orario stabilito per l'apertura delle adunanze: h. 9,30.

Il Presidente
(proc. Ettore Torri)

7.3 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni	TMO	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)
	(1)	(2)		(3)		(4)
2005 lug.	3,438	3,438	2,063	2,50	2,579	2,75
ago.	3,449	3,449	2,069	2,00	2,587	2,75
set.	3,287	3,287	1,972	2,00	2,465	2,75
ott.	3,444	3,444	2,066	2,00	2,583	2,75
nov.	3,655	3,575	2,145	2,00	2,681	2,75
dic.	3,553	3,553	2,132	2,00	2,665	2,75
2006 gen.	3,544	3,541	2,125	2,00	2,656	2,75
feb.	3,697	3,543	2,126	2,00	2,657	2,75
mar.	3,923	3,550	2,130	2,00	2,663	2,75
apr.	4,222	3,598	2,159	2,00	2,698	2,75
mag.	4,285	3,659	2,195	2,00	2,744	2,75
giu.	4,295	3,733	2,240	2,00	2,800	2,75
lug.	4,306	3,805	2,283	2,00	2,854	2,75
ago.	4,171	3,865	2,319	2,00	2,899	2,75
set.	4,036	3,928	2,357	2,00	2,946	2,75
ott.	4,070	3,980	2,388	2,25	2,985	2,75
nov.	3,970	3,970	2,382	2,25	2,978	2,75
dic.	4,038(*)	4,038	2,423	2,25	3,029	2,75
2007 gen.	4,263	4,106	2,464	2,25	3,080	2,75
feb.	4,280	4,155	2,493	2,25	3,116	2,75
mar.	4,176	4,176	2,506	2,25	3,132	2,75
apr.	4,370	4,188	2,513	2,25	3,141	2,75
mag.	4,490	4,205	2,523	2,25	3,154	2,75
giug.	4,772	4,245	2,547	2,25	3,184	2,75
lug.	4,760	4,283	2,570	2,25	3,212	2,75
ago.	4,584	4,317	2,590	2,25	3,238	3,25
set.	4,574	4,362	2,617	2,25	3,272	3,25
ott.	4,591	4,406	2,643	2,50	3,304	3,25
nov.	4,449	4,446	2,667	2,50	3,334	3,25
dic.	4,538	4,487	2,692	2,50	3,365	3,25
2008 gen.	4,399	4,399	2,639	2,50	3,299	3,25
feb.	4,354	4,354	2,612	2,50	3,266	3,25
mar.	4,377	4,377	2,626	2,50	3,283	3,25
apr.	4,532	4,532	2,719	2,50	3,399	3,25
mag.	4,703	4,553	2,732	2,50	3,415	3,25
giug.	5,106	4,581	2,748	2,50	3,435	3,25
lug.	5,095	4,609	2,765	2,50	3,465	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, sempreché l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XVII Numero 9 - 12 Febbraio 2007". In particolare il tasso di dicembre 2006, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico dell'11 gennaio 2007, era stato comunicato pari a 4,034. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo**

BOLLETTINO
Anno III - N. 8
Agosto 2008
Registrazione presso il
Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direttore Responsabile
Dr. Giovanni CUCINOTTA

ISSN 1970 - 6855

Redazione

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21
00187 - Roma
Tel. 06/42.133.1
Fax 06/42.133.735
Internet - <http://www.isvap.it>
E-mail: Serv.Studi@isvap.it

Stampa e diffusione

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.
Stabilimento Salario – Roma

Condizioni di vendita anno 2008

ITALIA

Fascicolo	euro 10,00
Abbonamento annuo	euro 80,00

ESTERO

Fascicolo	euro 15,00
Abbonamento annuo	euro 100,00

(Prezzi doppi, tripli, ecc. per quei fascicoli che, stampati in un unico volume, sostituiscono altrettanti numeri della prevista periodicità)

Conto corrente postale n. 387001
Intestato a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Funzione Arte/Editoria
Piazza Verdi, 10 – 00198 Roma
Contatti:

- abbonamenti	0685082207 – 0685084124
- vendita al pubblico	0685082147 – 0685082591
- fax	0685084117
- e – mail	venditeperiodici@ipzs

I fascicoli singoli ed i numeri arretrati possono essere richiesti, anche telefonicamente, e verranno spediti in contrassegno maggiorando l'importo per spese di spedizione a mezzo posta ordinaria o tramite corriere.

[illegible]

1. **Introduction:** The study aims to investigate the impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of healthcare workers.

2. **Methodology:** A cross-sectional survey was conducted among healthcare workers in various hospitals and clinics. The survey included a demographic questionnaire and a validated mental health assessment tool.

3. **Results:** The study found that a significant proportion of healthcare workers reported symptoms of anxiety, depression, and stress. The severity of these symptoms was correlated with factors such as the duration of the pandemic, the number of cases, and the perceived workload.

4. **Conclusion:** The findings highlight the need for mental health support and intervention for healthcare workers during the COVID-19 pandemic. Further research is required to explore the long-term effects and to develop effective coping strategies.